



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO
IL CANILE CONVENZIONATO
E PREVISIONE DI AGEVOLAZIONI SULLA TARI IN FAVORE DEGLI ADOTTANTI.**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.48 DEL 31/10/2025



INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Requisiti per l'affidamento dell'animale Art. 3 –

Modalità di adozione

Art. 4 – Pubblicità per le adozioni

Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato

Art. 6 – Cessione del cane adottato

Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario

Art. 8 – Agevolazioni

Art. 9 – Verifiche e controlli

Art. 10 – Casi non previsti dal presente regolamento



Art. 1 – Finalità

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Capoterra, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Art. 2 – Requisiti per l'affidamento dell'animale

1. I cani randagi catturati nel comune di Capoterra e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:
2. persone che abbiano compiuto il 18° anno di età, residenti nel comune di Capoterra;
3. garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
4. assenza di condanne penali per il richiedente o per altri componenti del nucleo familiare: non saranno ammesse domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinques del codice penale;
5. dichiarazione del consenso agli uffici comunali preposti o altri soggetti delegati a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Art. 3 – Modalità di adozione

1. Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti dell'articolo precedente.
1. Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, che dopo averla valutata disporrà l'autorizzazione con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura (canile) convenzionata per l'adozione del cane.
2. Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto, a carico del canile convenzionato, agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario dell'ASL.

Art. 4 – Pubblicità per le adozioni

1. Il Comune, in collaborazione con il canile, adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, web, social media, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.



Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del settore Polizia Locale del Comune di Capoterra ed alla ASL entro il terzo giorno successivo all'evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'affidatario dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme. In caso di decesso o smarrimento, l'affidatario decadrà dai benefici e dalle agevolazioni riconosciute dal presente regolamento.

Art. 6 – Cessione del cane adottato

1. L'affidatario si impegna a non cedere l'animale, se non previa segnalazione al responsabile del settore Polizia Locale e al servizio veterinario dell'Asl di competenza. In caso di cessione, l'affidatario decadrà dai benefici e dalle agevolazioni riconosciute dal presente regolamento.

Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario

1. In caso di trasferimento della residenza dell'affidatario in altro comune, quest'ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta al Comune di Capoterra del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato e decadrà dal beneficio riconosciuto dal presente regolamento.

Art. 8 – Agevolazioni

1. È prevista una riduzione del 70% sulla tariffa TARI per le utenze ad uso domestico, sia sulla parte fissa che su quella variabile e, comunque, fino ad un massimo di €. 500,00 annuali, per i soggetti residenti che adottino un cane randagio rinvenuto sul territorio comunale in custodia presso il canile convenzionato con il Comune di Capoterra, secondo la procedura di adozione disciplinata dal presente regolamento.

2. Potranno beneficiare dell'agevolazione i soggetti che siano intestatari di un'utenza TARI, i quali ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla definizione della pratica di adozione e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno solare, mediante presentazione di apposita domanda su moduli messi a disposizione dall'ente. L'agevolazione sarà riconosciuta anche nel caso in cui l'adottante sia un componente del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza TARI e sarà riconosciuta per una sola utenza nel caso in cui il contribuente sia intestatario di più utenze ad uso domestico.

3. L'agevolazione sarà riconosciuta per il periodo di adozione dalla data di effettiva adozione che dovrà essere provata mediante apposita certificazione di adozione ed iscrizione all'anagrafe canina competente per territorio.

4. Qualora la domanda di agevolazione pervenga all'ente entro la data del 31 marzo, la riduzione sarà applicata nell'anno di competenza proporzionalmente al periodo di possesso dell'animale. Nel caso di domanda



presentata oltre la data del 31 marzo o comunque oltre la data di approvazione del ruolo, la riduzione sarà applicata dall'anno successivo.

5. La presente agevolazione è cumulabile con altre adozioni ma non è cumulabile con altre riduzioni e/o agevolazioni relative al tributo previste da altri regolamenti. Qualora il titolare dell'utenza T.A.R.I. sulla quale riconoscere l'agevolazione fiscale disciplinata dal presente Regolamento benefici già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da questa o altra iniziativa, gli sarà riconosciuta l'agevolazione a lui più favorevole.
6. Per le adozioni successive alla prima è prevista una ulteriore riduzione del 30% sulla tariffa TARI per le utenze ad uso domestico, sia sulla parte fissa che su quella variabile e, comunque, fino ad un massimo di €. 150,00 annuali.
7. In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.
8. In caso di cambio di residenza dell'affidatario all'interno del territorio comunale e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario dell'agevolazione fiscale, l'agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza TA.RI.
9. Le adozioni a distanza non danno diritto allo sconto.

Art. 9 – Verifiche e controlli

1. La Polizia Locale dovrà verificare periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, le condizioni di detenzione del cane.
2. Ogni anno, non oltre il 31 marzo dovrà essere presentato presso l'ufficio preposto il certificato veterinario di buona salute del cane adottato. La mancata presentazione comporta la perdita del diritto alle agevolazioni TA.RI. per l'anno di riferimento.
3. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata e a provvedere al recupero dell'agevolazione TA.RI. percepita.
4. Il mancato rispetto da parte dell'affidatario delle prescrizioni di cui al presente regolamento saranno contestate formalmente dagli uffici competenti e comporterà la decadenza dal beneficio.

Art. 10 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.